



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 88

della Giunta comunale

OGGETTO: Autorizzazione esercizio provvisorio 2021, secondo le disposizioni dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore 20.30, in videoconferenza da remoto, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Ganarin Luca - Vicesindaco
3. Debortoli Francesca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" - e in particolare i commi 1, 3, 4, 5 e 6, che testualmente recitano:

"1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis)".

Dato atto che la Provincia Autonoma di Trento, con protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 16/11/2020 che testualmente cita:

"Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"

Considerato che il Consiglio comunale non approverà il bilancio di previsione 2021-2023 entro la data del 31 dicembre 2020, secondo quanto disposto dall'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi si troverà tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2021;

Considerato altresì che fino ad approvazione del nuovo bilancio di previsione e dell'assegnazione ai Responsabili di Servizio delle risorse e degli obiettivi per il nuovo esercizio attraverso l'Atto di indirizzo per la gestione del bilancio, gli stessi saranno comunque chiamati ad assumere impegni di spesa o accertamenti di entrata per assolvere agli adempimenti non oltre rinviabili;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 17/02/2020 veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 5 dd. 26/02/2020 è stato approvato l'Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio 2020, al fine di individuare le competenze dei singoli responsabili dei servizi;

Considerato che, sulla base del sopra riportato art. 163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 gli stanziamenti dell'esercizio provvisorio 2021 sono quelli previsti nell'anno 2021 del bilancio 2020-2022, approvato con la sopra citata deliberazione;

Acquisito i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito dalla L.R. 18/2015;

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, dal 1° gennaio 2021 il Comune agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000.
2. **DI DARE ATTO** che nel corso dell'esercizio provvisorio gli stanziamenti di bilancio di entrata e di spesa saranno quelli previsti nell'anno 2021 del bilancio 2020/2022;
3. **DI AUTORIZZARE** i Responsabili di servizio, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione dell'Atto programmatico di indirizzo per l'anno 2021, ad effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa entro gli stanziamenti dei capitoli di rispettiva competenza come sopra definiti afferenti all'anno 2021;
4. **DI DARE ATTO** in particolare che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
5. **DI DARE ATTO** che nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio continuano ad avere effetto le prescrizioni definite per particolari tipologie di impegni di spesa dalla deliberazione di approvazione dell'Atto di indirizzo 2020;

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02, al fine di attivare l'esercizio provvisorio dal 01/01/2021;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **30/12/2020** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **09/01/2021**.

Ronchi Valsugana, li 30/12/2020

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ronchi Valsugana, li 30/12/2020

IL VICESEGRETARIO
Campaldini dott.ssa Alessia